

TI_GERICHTE 33.2022.2 vom 4. April 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-04-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2022.2

FR: TI_GERICHTE 33.2022.2 du 4 avril 2022

IT: TI_GERICHTE 33.2022.2 del 4 aprile 2022

Regeste

Cancellazione D d'usufrutto=rinuncia di reddito.Se poi immobile viene venduto,l'ipotetico reddito del D d'usufrutto=valore locativo.Se l'usufruttuario rinuncia al D sull'immobile in cambio di usufrutto sul ricavato,il reddito a cui ha rinunciato=interessi sul valore venale=tasso medio x obbligazioni

Erwägungen

E. 22

marzo 2019 sono state adottate delle importanti modifiche della vigente Legge sulle prestazioni complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 (Riforma delle PC) , che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705). Si rileva che in caso di modifica della legge, il diritto applicabile è di principio quello in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che esplica delle conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1; DTF 129 V 398 consid. 1.1; DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4; STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3). In presenza di uno stato di fatto duraturo (quali per esempio le indennità giornaliera LAINF, STF 8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4), non ancora risolto al momento del cambiamento della legge, si applica di regola il nuovo diritto, salvo disposizione transitoria contraria oppure violazione di diritti acquisiti (DTF 121 V 97 consid. 1a). Le Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) contemplano al capoverso 1 che il diritto anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in vigore della modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali la riforma delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare annua. Inoltre, le Disposizioni transitorie della modifica del 20 dicembre 2019 prevedono che ai beneficiari di prestazioni complementari che al momento dell'entrata in vigore della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) percepivano già una prestazione complementare annua si applica l'art. 10 cpv. 1ter LPC, trascorso il termine di tre anni previsto dalle disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019. In concreto, per il diritto alle PC fino al 31 dicembre 2020 fanno senza dubbio stato le norme vigenti fino all'entrata in vigore della Riforma delle PC, mentre le modifiche del 22 marzo 2019 sono applicabili per il diritto alle PC per il 2021, giacché dal calcolo effettuato dal la Cassa cantonale di compensazione in base al vecchio e al nuovo diritto è risultato per l'assicurato un diritto più elevato in applicazione delle nuove norme. Ad ogni modo, alla base dell'oggetto della lite v'è una tematica -la rinuncia di reddito - che non è concettualmente mutata nel tempo. 2.3. Oggetto del contendere è la verifica della correttezza dell'ordine di restituzione emesso dalla Cassa cantonale di compensazione nei confronti del ricorrente per le prestazioni complementari

apparentemente versate in maniera erronea dal 1° maggio 2020 al 30 aprile 2021, che la Cassa ha calcolato essere di Fr. 3'292.-. Per fare ciò, occorrerà in primo luogo esaminare il diritto alle PC dell'assicurato dal 1° maggio 2020. 2.4. L'art.

E. 25

cpv. 1 1a frase LPGGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. Il capoverso 2 dell'art. 25 LPGGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno (dal 1° gennaio 2021: 3 anni) a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318). Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr. consid. 4.1), perciò il termine di prescrizione per la pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2). Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF A K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – allorché l'assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012). Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGGA; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STF A C 191/02 del 15 luglio 2003; STF A I 339/01 del 29 novembre 2002). La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STF A I 642/04 del 6 dicembre 2005). Inoltre, l'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art. 53 cpv. 2 LPGGA). Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STF A C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179). Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia

ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

2.5. In specie, dopo essere venuta a conoscenza di un fatto nuovo, ossia che il 4/27 aprile 2012 (doc. 55-21/22) l'assicurato aveva rinunciato al diritto di usufrutto di cui beneficiava sulla PPP 20'714 al fondo base n. 5 RFD di _____, con decisione formale del 16 aprile 2021 (doc. III/3) la Cassa cantonale di compensazione ha stabilito il suo nuovo diritto alle prestazioni complementari dal 1° maggio 2020. Concretamente, così come risulta dai fogli di calcolo allegati, ha deciso che dal 1° maggio 2020 l'interessato aveva diritto alle prestazioni complementari in misura inferiore rispetto a quanto stabilito in precedenza, poiché nei redditi ha computato un ricavo da usufrutto maggiore (Fr. 15'590.- contro Fr. 9'900.- determinati negli anni passati). Constatato quindi un indebito riconoscimento di prestazioni giusta l'art. 25 cpv. 1 1a frase LPG, gli ha chiesto la restituzione della somma di Fr. 3'292.- erroneamente versata da quel momento fino al 30 aprile 2021. Tale ammontare corrisponde alla differenza fra le PC incassate e le prestazioni complementari di diritto nel medesimo lasso di tempo, ritenuto come l'interessato le avesse già comunicato nel novembre 2019 (doc. 55) che tale diritto era stato cancellato dal registro fondiario, ma l'amministrazione ha erroneamente ommesso di ricalcolare già allora il nuovo diritto alle prestazioni complementari dell'assicurato e se ne è accorta soltanto oltre un anno dopo.

2.6. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS. L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 vLPC). Secondo il nuovo art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili, ma almeno al più elevato dei seguenti importi: a. la riduzione dei premi massima stabilita dal Cantone per le persone che non beneficiano né delle prestazioni complementari né dell'aiuto sociale; b. il 60 per cento dell'importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d. Per quanto qui di rilevanza, va segnalato che l'art. 10 LPC prevede una lista esaustiva di spese riconosciute e il suo cpv. 3, nel vecchio e nel nuovo tenore, riconosce sia alle persone che vivono che a quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, in particolare le " b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;". L'art. 11 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili/non computabili e fra quelli computabili (cpv. 1) v'erano: " b. i proventi della

sostanza mobile e immobile; g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato; ". mentre il nuovo art. 11 cpv. 1 LPC dispone che sono computati come reddito, per ciò che qui interessa: " b. i proventi della sostanza mobile e immobile, incluso il valore annuo di un usufrutto o di un diritto di abitazione oppure il valore locativo annuo di un immobile di cui il beneficiario delle prestazioni complementari o un'altra persona compresa nel calcolo di queste prestazioni sono proprietari e che serve quale abitazione ad almeno una di queste persone; ". L'art. 12 sul valore locativo e l'art. 16 OPC-AVS/AI relativo alle spese sono rimasti invariati con la Riforma delle PC. Per l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio. Secondo l'art. 12 cpv. 2 OPC-AVS/AI, se tali criteri non esistono, sono validi quelli in materia d'imposta federale diretta. Per l'art. 16 cpv. 1 OPC-AVS/AI, le spese di manutenzione di fabbricati sono dedotte in base al tasso forfettario dell'imposta cantonale diretta fissato dal Cantone di domicilio. Giusta l'art. 16 cpv. 2 OPC-AVS/AI, se la legislazione fiscale cantonale non prevede alcuna deduzione forfettaria, è valida quella dell'imposta federale diretta. Dal 1° gennaio 2021 è stato abrogato l'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC relativo al computo come reddito dei proventi e dei beni a cui l'assicurato ha rinunciato, siccome dettagliatamente trattato nel nuovo art. 11a LPC, che al cpv. 2 prevede: " Gli altri redditi, parti di sostanza e diritti legali o contrattuali cui l'avente diritto ha rinunciato senza esservi giuridicamente tenuto e senza aver ricevuto una controprestazione adeguata sono computati come reddito come se la rinuncia non fosse avvenuta.". In pari data è stato altresì introdotto l'art. 15e OPC-AVS/AI relativo alla rinuncia a un usufrutto o a un diritto di abitazione. Giusta l'art. 15e cpv. 1 nOPC-AVS/AI, se una persona rinuncia volontariamente a un usufrutto o a un diritto di abitazione, il valore annuo del medesimo va computato quale reddito. Per l'art. 15e cpv. 2 nOPC-AVS/AI, il valore annuo corrisponde al valore locativo dedotte le spese che il titolare dell'usufrutto o del diritto di abitazione ha sostenuto o avrebbe dovuto sostenere in relazione con l'usufrutto o il diritto di abitazione.

2.7. Nella decisione impugnata, la Cassa ha computato all'insorgente dei ricavi da usufrutto di Fr. 15'590.- sotto forma di diritto di usufrutto a cui ha rinunciato. L'amministrazione ha ritenuto che poiché nel 2012 è stato cancellato dal registro fondiario il diritto d'usufrutto vita natural durante iscritto nel 2002 a favore del ricorrente, lo stesso deve lasciarsi imputare a titolo di rinuncia giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC e l'art. 11a cpv. 2 nLPC il relativo valore trattandosi di un reddito della sostanza. Riferendosi alla giurisprudenza (STF 9C_589/2015 del 5 aprile 2016) e alle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (N. 3482.12), la Cassa di compensazione si è basata sul valore di reddito effettivamente conseguibile con la locazione dell'immobile stabilito dall'Ufficio stima (Fr. 28'800.-) e da tale importo ha dedotto le spese di manutenzione (20% di Fr. 28'800.-) e l'interesse ipotecario (Fr. 7'450.-). Per l'insorgente, invece, nessun ricavo da usufrutto deve essergli computato, poiché il figlio ha venduto l'immobile nel 2016 ed egli non può più beneficiare di tale servitù. Pertanto, l'assicurato non si è volontariamente impoverito e non si può dunque calcolare un usufrutto su un bene che non è più di proprietà del figlio. Inoltre, semmai, l'ammontare del suo impoverimento annuo dovuto all'affitto sarebbe di Fr. 14'000.- e non di Fr. 28'800.-.

2.8. È indubbio che con istanza del 23 settembre 2002 (doc. 1-13/72) il figlio del ricorrente ha chiesto l'iscrizione a registro fondiario della proprietà per trapasso per successione della PPP 20'714 al fondo base n. 5 RFD di _____ e di un diritto di usufrutto vita natural durante sulla stessa a favore del padre RI 1. Tali erano infatti le chiare volontà testamentarie del 18 gennaio 2002

(doc. 1-20/72) della proprietaria dell'immobile, moglie dell'assicurato, che gli ha lasciato il diritto di usufrutto vita natural durante della quota di comproprietà sull'immobile che era la loro abitazione familiare (" Meinem Ehemann RI 1 hinterlasse ich für die Dauer seines natürlichen Lebens das Recht zur Nutzniessung des Immobilien-Miteigentumanteils an dem in _____ (auf dem zugrundeliegenden Grundstück Nr. 5 RFD) befindlichen Stockwerkeigentum 20'714"). Occorre pertanto esaminare quali ripercussioni ha il diritto di usufrutto dal profilo del diritto alle prestazioni complementari.

2.9. Giusta l'art. 745 CC, " 1 L'usufrutto può essere costituito sopra beni mobili, fondi, diritti o un'intera sostanza. 2 Esso attribuisce all'usufruttuario il pieno godimento della cosa, salvo contraria disposizione. 3 L'esercizio dell'usufrutto su un fondo può anche essere limitato a una determinata parte di un edificio o del fondo . ". L'usufrutto è un diritto reale limitato, più precisamente una servitù, che conferisce ad una determinata persona - fisica o morale, sia essa anche il nudo proprietario stesso, ciò che gli permette di conservare l'uso e il godimento della cosa gravata da usufrutto se l'aliena (Steinauer , Les droits réels, Tome III, 4a ed. Berna 2012, n. 2404 e nota n. 5) -, un diritto d'uso e di pieno godimento di una cosa o di un diritto (art. 755 cpv. 1 CC). Esso si distingue così sia dalle altre servitù personali sia dalle servitù prediali che, tutte, conferiscono ai loro titolari soltanto certe facoltà di utilizzo e di godimento (artt. 730, 779, 780 et 781 CC). Le parti possono tuttavia riservare al nudo proprietario certe facoltà di uso o di godimento (art. 745 cpv. 2 CC: " salvo contraria disposizione "). L'usufrutto non comporta per l'usufruttuario il diritto di disporre dell'oggetto gravato, né di fatto né di diritto (DTF 122 V 394 consid. 6; STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4.2.1; Steinauer , op. cit., Tome III, n. 2405). In quanto diritto reale l'usufrutto è un diritto che si impone nei confronti di qualsiasi persona (Steinauer , Les droits réels, Tome I, 6a ed. Berna 2019, n. 23 segg.). L'usufrutto è una servitù personale propriamente detta, che è indissolubilmente legata alla persona del suo titolare. Ne discende che l'usufrutto, come tale, non è cedibile; solo l'esercizio può esserne trasferito (art. 758 CC) se non si tratta di un diritto strettamente personale, per esempio tramite la conclusione di un contratto di locazione con conseguente percezione della pigione (STFA P 37/90 del 23 marzo 1992; SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6).

6). Esso di differenzia dal diritto d'abitazione, che è pure incedibile, ma è inoltre un diritto strettamente personale (art. 776 cpv. 2 CC). Il diritto d'usufrutto non è nemmeno trasmissibile: non passa agli eredi, ma si estingue alla morte dell'usufruttuario giusta l'art. 749 CC (Steinauer , op. cit., Tome III, n. 2402 e n. 2403, n. 2438a, n. 2497). L'usufruttuario non deve domandare il consenso al nudo proprietario per locare l'immobile. In effetti, questo diritto trova il suo fondamento nella legge, all'art. 758 CC; si tratta di un diritto intrinseco alla qualità di usufruttuario - il beneficiario di un diritto di abitazione non ha il diritto di cedere l'uso del suo diritto. Tuttavia, in virtù dell'art. 745 cpv. 2 CC, le parti possono escludere per convenzione questo diritto. Esse possono farlo nell'atto costitutivo, al momento della costituzione dell'usufrutto; questa convenzione è allora sottoposta alla forma autentica. Le parti possono anche farlo in seguito con la forma scritta, poiché si tratta in un certo senso di una rinuncia parziale. Se le parti hanno escluso il diritto per l'usufruttuario di locare l'immobile, quest'ultimo avrebbe bisogno del consenso del nudo proprietario per potere rilocare l'immobile. Se l'usufruttario loca l'immobile malgrado il divieto che gli è stato fatto, il nudo proprietario può opporsi a questa locazione, visto che ha avuto luogo senza diritto dato che l'usufruttario non aveva il potere di locare l'oggetto (Alexandra Farine Fabbro , L'usufruit immobilier, 2000, pagg. 149 e 150; Alexandra Farine Fabbro, in: Commentaire romand, CC I, 2010, 7 e 8 art. 758). Quando l'esercizio dell'usufrutto è stato ceduto, il cedente non ha nessun diritto reale sulla cosa, ma solo un diritto personale contro

l'usufruttuario (Steinauer, op. cit., Tome III, n. 2438c). L'atto costitutivo dell'usufrutto può sopprimere espressamente la facoltà per l'usufruttuario di cedere l'esercizio del suo diritto (art. 758 cpv. 1 CC: " il cui diritto non abbia un carattere strettamente personale "). Il carattere strettamente personale dell'usufrutto può anche essere dedotto dall'atto costitutivo per interpretazione rispettivamente può risultare dalle circostanze. Il solo fatto che l'usufrutto abbia un'origine successoria non è sufficiente a dargli un carattere strettamente personale, anche nel caso dell'art. 473 CC (Steinauer, op. cit., Tome III, n. 2438b; Roland Müller, in: Basler Kommentar, ZGB II, 6a ed. 2019, n. 2 ad art. 758). L'usufrutto può essere costituito da un atto giuridico o risultare dalla legge. L'usufrutto costituito da un atto giuridico è il caso previsto dall'art. 746 cpv. 1 CC (" Per la costituzione dell'usufrutto è necessaria la tradizione all'usufruttuario se si tratta di mobili o crediti, e l'iscrizione nel registro fondiario se si tratta di fondi. ") e, come per ogni costituzione di diritto reale per atto giuridico, l'usufrutto deve fondarsi su un titolo d'acquisto, seguito da un atto d'acquisto (Steinauer, op. cit., Tome III, n. 2416). Il titolo d'acquisto può essere un contratto costitutivo di usufrutto oppure una disposizione per causa di morte portante su un legato di usufrutto (art. 484 cpv. 2 CC, art. 473 CC, art. 530 CC). Il contratto costitutivo è sottoposto alla forma autentica se l'usufrutto porta su un immobile (art. 746 cpv. 2 CC: " Per l'acquisto dell'usufrutto su cose mobili e fondi e per l'iscrizione valgono, salvo disposizione contraria le prescrizioni circa la proprietà. " ed art. 657 CC); la forma scritta è tuttavia sufficiente se la costituzione dell'usufrutto è prevista in un contratto di patto successorio (art. 634 cpv. 2 CC; Steinauer, op. cit., Tome III, n. 2418). L'atto d'acquisto esige un atto di disposizione e, di principio, un atto materiale appropriato (iscrizione a RF o trasferimento del possesso). Per quanto concerne gli immobili, l'atto di disposizione consiste nella dichiarazione del proprietario con la quale egli richiede l'iscrizione dell'usufrutto a registro fondiario; l'usufrutto nasce con l'iscrizione nel libro mastro (art. 746 cpv. 1 CC). Non è invece necessario che l'iscrizione indichi i dettagli relativi al contenuto del diritto (Steinauer, op. cit., Tome III, n. 2419 e n. 2419a). L'omissione dell'iscrizione, essendo costitutiva, implica che tra le parti, in virtù di un determinato contratto che costituisce il titolo di acquisto, si instauri soltanto un rapporto di diritto personale. Il beneficiario ha unicamente un credito tendente alla costituzione della servitù (Steinauer, op. cit., Tome II, 4a ed. 2012, n. 2224). Gli interessi dei capitali concessi in usufrutto e le altre prestazioni periodiche, come ad esempio i canoni di locazione (Steinauer, op. cit., Tome III, n. 2436 e n. 2438a), appartengono all'usufruttuario dal giorno in cui comincia a quello in cui finisce il suo diritto, anche se scadono più tardi (art. 757 CC, Steinauer, op. cit., Tome III, n. 2437). Le cause di cessazione dell'usufrutto e del diritto di abitazione sono comuni e previste agli artt. 748 a 750 CC: una convenzione di cessazione, la cessazione alla domanda dell'usufruttuario, la morte dell'usufruttuario o lo scioglimento della persona giuridica titolare dell'usufrutto, la decorrenza del termine, la perdita totale della cosa gravata o altre cause d'estinzione. Di principio, il non utilizzo del suo diritto da parte dell'usufruttuario non mette fine all'usufrutto; in effetti, l'usufruttuario non è obbligato ad esercitare il suo diritto. Inoltre, il diritto svizzero non conosce la prescrizione estintiva in caso di non utilizzo da parte del beneficiario di una servitù. Il non utilizzo può talvolta essere compreso come una rinuncia tacita. Le condizioni per ammettere una volontà di rinuncia sono tuttavia molto severe. In altre parole, occorre che la volontà di rinunciare al diritto sia manifesta; ciò è il caso se l'usufruttuario non reagisce agli atti del nudo proprietario che rendono impossibile l'esercizio del suo diritto. Se si ammette una tale volontà, il nudo proprietario potrà ottenere la radiazione dell'usufrutto utilizzando l'art. 975 CC per analogia. In caso contrario, il non

utilizzo non comprova l'estinzione dell'usufrutto; il nudo proprietario dispone comunque del suo diritto di opposizione o del suo diritto di pretendere delle garanzie nel caso in cui i suoi diritti sarebbero messi in pericolo dal non utilizzo dell'usufrutto. Inoltre, se l'usufruttuario non esercita il suo diritto perché tale diritto non gli è più utile, il nudo proprietario non potrà di principio domandare la radiazione dell'usufrutto sulla base dell'art. 736 CC. In effetti, considerato che il diritto di usufrutto è cedibile, l'usufruttuario avrà sempre un interesse a conservare il suo diritto e a beneficiare dei redditi della cessione, come per esempio le pigioni (Alexandra Farine Fabbro , L'usufruit immobilier, 2000, pagg. 216 e 217; Alexandra Farine Fabbro, in: Commentaire romand, CC I, 2010, nn. 14-16 ad art. 748). Per quanto concerne specificatamente le prestazioni complementari, una radiazione in caso di degenza in casa anziani non può avvenire quando si tratta di un usufrutto. A tale proposito, la giurisprudenza precisa che l'impedimento per dei motivi di salute per il richiedente di esercitare l'usufrutto di cui è titolare non giustifica di escludere il valore di questo diritto dal calcolo dei redditi determinanti. In effetti, l'assicurato è libero di trasferire a un terzo l'esercizio del suo usufrutto (STF P 43/99 del 2 marzo 2000: " qu'il n'est dès lors pas discutabile qu'elle s'est dessaisi d'un revenu; que l'empêchement pour l'intéressée d'exercer l'usufruit dont elle titulaire pour des raisons de santé ne justifie pas d'exclure la valeur de ce droit du calcul de son revenu déterminant; qu'en effet, il était loisible à l'assurée de transférer à un tiers l'exercice de son usufruit (art. 758 CCS); "; STF 9C_599/2014 consid. 4.1.1). 2.10. Va evidenziato come la LPC stabilisca un principio cardine per cui, ai fini del calcolo della prestazione complementare, sono considerati solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni essenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355). Tale principio è tuttavia sottoposto a precisi limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata , oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 140 V 267; DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 140 V 267 consid. 2.2; DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a). In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC (art. 11a nLPC) Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC consiste nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c). La giurisprudenza si è quindi limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il

sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2b; Carigiet/ Koch , *Ergänzungsleistungen zur AHV/IV*, 2a ed.2009, pag. 173). Con STFA P 19/04 del 17 agosto 2005, pubblicata in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico rispettivamente senza controprestazione adeguata , ma queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2). Con sentenza 9C_180/2010 del 15 giugno 2010 l'Alta Corte ha osservato che la questione della rinuncia di sostanza è stata originariamente inserita per comprendere i casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di ottenere delle prestazioni complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è in seguito rinunciato, perché è spesso difficile determinarlo (Carigiet/ Koch , op. cit., pag. 173). Il sistema delle prestazioni complementari si basa sui mezzi effettivamente disponibili e non ci si deve domandare se il richiedente le PC ha vissuto in passato entro i limiti della normalità (" controllo dello stile di vita ", DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115 V 352 consid. 5d). La rinuncia di sostanza deve perciò di principio rimanere circoscritta alle situazioni in cui ci si è privati consapevolmente di un patrimonio o per lo meno si è effettuato in maniera negligente un investimento molto rischioso, in cui sin dall'inizio era molto probabile e prevedibile una perdita significativa. Questi concetti sono stati nuovamente ribaditi nella recente DTF 146 V 306, pubblicata in SVR 2020 EL Nr. 10, dove il Tribunale federale ha riconosciuto che questo principio è messo sempre più frequentemente in discussione e che lo è pure nella riforma della LPC la cui entrata in vigore, prevista per il 1° gennaio 2021, non poteva però essere anticipata (in particolare art. 11a nLPC). Secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il computo di sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo: la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni prima la richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a tal proposito dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (DTF 120 V 182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 289; DTF 105 V 84; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010; STFA P 82/01 del 24 maggio 2002). La Massima Istanza ha pure stabilito che, per la valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della rinuncia, trattandosi di retroattività impropria (DTF 120 V 184 consid. 4b = Pratique VSI 1994 pag. 289; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010 consid. 3.3; STF 8C_849/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003 consid. 5.1; STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001 consid. 2c). Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC, la dottrina (Carigiet/Koch , op. cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse teorico. Il principio alla base di questa soluzione è che ogni assicurato che rinuncia a dei redditi o a della sostanza deve essere trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché. Per principio vanno infatti

computati come redditi anche tutti i proventi e i beni cui si è rinunciato, essendo computati allo stesso modo di quelli cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC [Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio 2020). 2.11. A proposito della cancellazione del diritto di usufrutto del ricorrente sulla PPP 20'714 alla part. n. 5 RFD di _____, avvenuta il 27 aprile 2012 (doc. 55-21/22), occorre osservare che la rinuncia al diritto d'usufrutto su un immobile senza obbligo giuridico né controprestazione adeguata costituisce una rinuncia di reddito giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC e l'art. 11a cpv. 2 nLPC, che giustifica l'imputazione di un reddito fittizio all'avente diritto. Come per l'usufruttuario che resta titolare del suo diritto, a colui che se ne spossessa senza controprestazione adeguata non va però imputato un reddito fittizio sotto forma di una frazione del valore capitalizzato del diritto d'usufrutto. Il reddito ipotetico dell'usufrutto deve essere considerato come una rinuncia al reddito nel conteggio relativo alla PC e non, in seguito alla capitalizzazione, come una rinuncia alla sostanza, con possibilità di ammortamento di Fr. 10'000.- in virtù dell'art. 17a OPC-AVS/AI (DTF 122 V 394 = Pratique VSI 1997 pag. 138; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010; STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4.2.3 = SVR 2009 EL Nr. 6; STFA P 16/00 del 21 dicembre 2001; STCA 33.2013.10 del 6 giugno 2014; STCA 33.2012.21 del 15 maggio 2013; STCA 33.2012.7 del 20 agosto 2012; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, pag. 182, n. 124 ad art. 11). Per determinare il reddito di cui l'assicurato si è spossessato, occorre esporre l'evoluzione della giurisprudenza federale più significativa sull'argomento. 2.12. Nella STFA P 58/00 del 18 giugno 2003, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha statuito sul caso di un assicurato che nel 1995 ha trasferito alla figlia la proprietà di un immobile contro l'assunzione dei debiti ipotecari e la concessione di un usufrutto a vita. Oltre al computo sia della rinuncia di sostanza capitalizzando il diritto d'usufrutto partendo dal valore locativo, dedotti gli interessi ipotecari e le spese forfettarie di manutenzione dell'immobile, sia del relativo reddito ipotetico (cfr. consid. 5.1), l'Alta Corte ha giudicato che il consenso dato dall'assicurato, prima che la figlia vendesse l'immobile nel 1996, a cancellare il suo diritto d'usufrutto dal registro fondiario, doveva essere pure preso in considerazione quale azione di rinuncia. L'ipotetico reddito del diritto d'usufrutto computabile nella determinazione delle PC ammontava al valore locativo, a cui andavano dedotti gli interessi ipotecari e il forfait per le spese di manutenzione (cfr. consid. 5.3: " Der bei der EL-Ermittlung anrechenbare hypothetische Nutzniessungsertrag beläuft sich im Hinblick auf den Mietwert von Fr. 24'000.- sowie auf die hievon in Abzug zu bringenden Hypothekarzinsen von Fr. 13'615.- (...) und den Pauschalabzug für die Gebäudeunterhaltskosten von Fr. 4800.- auf Fr. 5585.- "). Nel caso giudicato dal Tribunale federale il 27 gennaio 2009 (8C_68/2008 = SVR 2009 EL Nr. 6), l'assicurata era usufruttuaria di un immobile dal decesso del marito nel 1990 e i suoi quattro figli ne avevano la nuda proprietà. Abitando dal dicembre 2004 in una casa per anziani, nel 2005 i figli hanno venduto al prezzo di Fr. 640'000.- l'immobile di cui l'assicurata era usufruttuaria ed essa ha rinunciato al suo diritto sull'immobile in cambio di un usufrutto sul ricavato della vendita. Il saldo netto dopo l'imposta è stato depositato su un conto bancario remunerato da un interesse annuo di Fr. 2'160.-, al tasso dello 0,375% nel 2005, mentre negli otto anni precedenti la vendita l'assicurata aveva incassato una pigione annua media di Fr. 39'922.-, compreso il valore locativo di Fr. 7'200.- dell'abitazione che ha occupato fino a dicembre 2004, dopo deduzione delle spese di manutenzione dell'immobile. Per i giudici cantonali, rinunciando al diritto di usufrutto l'assicurata aveva rinunciato a un reddito di Fr. 39'922.-, che le era stato quindi computato a titolo di redditi fittizio. Per i figli

ricorrenti, invece, l'assicurata non si era spossessata di un reddito, visto che era diventata l'usufruttuaria del ricavato della vendita dell'immobile gravato. Ad ogni modo, il valore della rinuncia avrebbe dovuto essere fissato riferendosi non al valore locativo dell'immobile gravato, ma all'interesse sul valore venale di questo immobile (cfr. consid. 3). Il Tribunale federale ha stabilito che per determinare il reddito a cui l'assicurato ha rinunciato, occorre considerare un reddito fittizio corrispondente agli interessi sul valore venale dell'immobile sul quale portava l'usufrutto e rinunciare alla soluzione adottata dai giudici cantonali, che si sono fondati sulla STFA P 58/00 del 18 giugno 2013, in cui un reddito fittizio corrispondente al valore locativo dell'immobile gravato da usufrutto è stato preso in considerazione dopo la rinuncia. L'Alta Corte ha spiegato che questo procedimento porterebbe a una disparità di trattamento tra colui che cede gratuitamente l'immobile di cui è proprietario e colui che rinuncia semplicemente all'usufrutto di cui è titolare. Il secondo si vedrebbe imputare un reddito fittizio corrispondente al valore locativo dell'immobile, mentre il primo un reddito fittizio corrispondente all'interesse sul valore venale che sarebbe preso in considerazione (cfr. consid. 4.2.3). La nostra Massima Istanza ha poi affermato che determinare l'interesse sul valore venale dell'immobile riferendosi semplicemente al tasso d'interesse medio sui depositi a risparmio non sarebbe sufficientemente in considerazione la circostanza che l'importo del valore venale dell'immobile sul quale portava l'usufrutto può essere immobilizzato per una certa durata, visto che il beneficiario non è supposto intaccare regolarmente la sostanza per i suoi bisogni correnti. Ritenuto invece che l'usufruttuario dispone per tutta la vita del reddito della sostanza immobilizzata ricavata dalla vendita della casa, occorre piuttosto calcolare il reddito fittizio imputato all'ex usufruttuario basandosi sul tasso di interesse medio per le obbligazioni ed i buoni di cassa in Svizzera al tasso dell'anno precedente quello della concessione della PC (cfr. consid. 4.2.3). Il tasso d'interesse medio sui depositi a risparmio è invece valido in caso di rinuncia di sostanza per determinare l'ipotetico rendimento della sostanza alienata da computare nei redditi determinanti, unitamente a una frazione (1/10 o 1/15) del valore del bene (cfr. consid. 4.2.2). La scrivente Corte si è fondata su quest'ultima giurisprudenza per giudicare nelle STCA 33.2013.10 del 6 giugno 2014 - con STF 9C_534/2014 del 19 agosto 2014 il ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile -, STCA 33.2012.21 del 15 maggio 2013 e STCA 33.2012.7 del 20 agosto 2012. Anche Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, edito nel 2015, ha riproposto la soluzione adottata dal Tribunale federale nella STF 8C_68/2008 per calcolare il valore della rinuncia a un usufrutto o a un diritto d'abitazione (pag. 182, n. 124 ad art. 11) e ha osservato che il metodo di prendere in considerazione il valore locativo, così come continuava a essere previsto ai NN. 3482.12 e 3482.13 DPC, non poteva più essere seguito. Con la successiva STF 9C_589/2015 del 5 aprile 2016, l'Alta Corte ha riassunto la giurisprudenza in materia di rinuncia a un diritto d'usufrutto ricordando le sentenze P 58/00 e 8C_68/2008. Dal decesso del marito l'assicurata era usufruttuaria di un immobile e i tre figli ne avevano la nuda proprietà. Dal 2012 in casa anziani, la Cassa di compensazione le ha riconosciuto le PC computando il valore locativo dell'immobile a titolo di reddito. Nel 2013 i figli hanno venduto a Fr. 410'000.- l'immobile di cui l'assicurata era usufruttuaria, la quale ha beneficiato di un usufrutto sul prodotto netto della vendita, ossia Fr. 300'000.-. La Cassa ha fissato le prestazioni complementari a un importo inferiore tenendo conto di un reddito dell'usufrutto di Fr. 11'520.- annui (Fr. 14'400.- corrispondenti al valore locativo, meno Fr. 2'880.- di spese di mantenimento forfettarie dell'immobile) e le ha chiesto la restituzione di Fr. 5'340.-. Il Tribunale cantonale ha accolto il ricorso, ha annullato la

decisione e ha rinviato gli atti alla Cassa per una nuova decisione ai sensi dei considerandi. La Cassa di compensazione si è rivolta al Tribunale federale, che ha respinto il suo ricorso. L'assicurata ha dato il suo consenso alla vendita dell'immobile di cui era usufruttuaria nel giugno 2013 e ha dichiarato di ricevere in contropartita gli interessi bancari portanti sul ricavato della vendita. I giudici cantonali hanno considerato che la rinuncia da parte dell'assicurata al suo usufrutto, ossia a una fonte di reddito, costituiva una rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC. Fondandosi sulla STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009, essi hanno ritenuto che il valore della rinuncia da prendere in considerazione doveva essere determinato in funzione della differenza fra gli interessi realmente percepiti dall'assicurata a seguito della rinuncia al suo usufrutto e gli interessi sul valore venale dell'immobile di cui era stata usufruttuaria; in tal caso era opportuno riferirsi al tasso medio per le obbligazioni e i buoni di cassa in Svizzera al corso dell'anno precedente quello dell'ottenimento delle prestazioni complementari. I primi giudici hanno perciò rinviato la causa alla ricorrente per determinare l'importo delle prestazioni complementari e, semmai, l'importo della restituzione alla luce di queste istruzioni (cfr. consid.3.1). La ricorrente ha contestato il metodo ritenuto dall'autorità giudiziaria cantonale per determinare il valore della rinuncia risultante dalla rinuncia di usufrutto in applicazione della STF 8C_68/2009 del 27 gennaio 2009. Essa ha fatto riferimento al N. 3482.12 DPC, secondo cui il valore annuo dell'usufrutto a cui si è rinunciato corrisponde al valore locativo, dopo deduzione dei costi che l'usufruttuario si è assunto o avrebbe dovuto assumersi con l'usufrutto (in particolare, gli interessi ipotecari e le spese di manutenzione dell'immobile). Per la Cassa, si avrebbe così un reddito netto di Fr. 11'520.- all'anno (Fr. 14'400.- lordo annuo) e applicando il tasso di interesse medio per le obbligazioni e i buoni di cassa in Svizzera (1,68% nel 2012 e 1,52% nel 2013) al prezzo di vendita netto dell'immobile (Fr. 300'000.-), il rendimento annuo che sostituiva l'usufrutto sarebbe ammontato a Fr. 5'040.- nel 2012 e a Fr. 4'560.- nel 2013. Ne sarebbe risultata una rinuncia volontaria di Fr. 6'960.- (Fr. 11'520 - Fr. 4'560), che andava presa a carico dalle PC (cfr. consid. 3.2). L'assicurata ha osservato che il Tribunale cantonale ha applicato correttamente la sentenza 8C_68/2008 e ha considerato a giusto titolo che il valore della rinuncia da prendere in considerazione corrispondeva alla differenza fra gli interessi realmente incassati a seguito della rinuncia all'usufrutto e gli interessi teorici sul valore venale dell'immobile, ossia al tasso medio delle obbligazioni e dei buoni di cassa al valore medio per l'anno precedente (cfr. consid. 3.3). L'UFAS ha sostenuto la tesi ricorsuale e ha affermato che la STF 8C_68/2008 applicata dal Tribunale cantonale concerneva una situazione molto particolare, perciò il metodo per determinare il valore della rinuncia a un usufrutto derivante da una rinuncia doveva restare quello previsto al N. 3482.12 DPC, che si fonda sulla giurisprudenza federale (STFA P 80/99 del 16 febbraio 1999 e P 58/00 del 18 giugno 2003). Non era infatti possibile paragonare la situazione del proprietario a quella dell'usufruttuario (cfr. consid. 3.4). Al considerando 4, il Tribunale federale ha chiarito la sua precedente giurisprudenza: " 4.1. A l'inverse de ce que prétend l'OFAS, qui qualifie de "constellation si spécifique" la situation qui a fait l'objet de l'arrêt 8C_68/2008 cité, le cas d'espèce présente d'importantes similitudes avec celle-là. Dans les deux causes, l'immeuble dont l'ayant-droit était usufruitier a été vendu et celui-ci est devenu, en contrepartie de l'extinction de son droit, usufruitier du produit de la vente. L'ayant-droit n'a donc pas renoncé à toute contre-prestation puisqu'il perçoit les intérêts bancaires sur le produit de la vente . Dans les deux cas, la contre-prestation n'est cependant pas équivalente au droit réel auquel il a été renoncé et constitue donc un dessaisissement au sens de l' art. 11 al. 1 let . g LPC , ce qui est incontesté en l'occurrence. En ce qui concerne

le revenu dont l'ayant droit s'est dessaisi, le Tribunal fédéral a, dans l'arrêt cité, jugé qu'il convient de prendre en considération un revenu fictif correspondant aux intérêts sur la valeur vénale de l'immeuble sur lequel portait l'usufruit. Il a expressément nié la solution consistant à tenir compte d'un revenu fictif correspondant à la valeur locative du logement grevé d'usufruit (telle qu'elle ressortait de l'arrêt P 58/00 du 18 juin 2003), parce qu'elle conduit à une inégalité de traitement entre celui qui cède gratuitement le logement dont il est propriétaire - qui se verrait imputer un revenu fictif correspondant à l'intérêt sur la valeur vénale - et celui qui renonce simplement à l'usufruit dont il était titulaire - et pour lequel un revenu fictif correspondant à la valeur locative du logement serait pris en considération. 4.2. A la suite des premiers juges, il convient de constater que le principe posé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 8C_68/2008, cité, s'agissant de la situation dans laquelle le titulaire d'un droit d'usufruit sur un immeuble consent à ce que ce droit soit reporté sur le produit de la vente de l'immeuble, une fois celui-ci aliéné, s'applique entièrement au cas d'espèce, dont la constellation est très semblable (consid. 4.1 supra). Quoi qu'en disent la recourante et son autorité de surveillance, qui plaide en faveur d'une "réhabilitation des anciennes jurisprudences indiquées", il n'y a pas lieu de revenir sur le principe posé par l'arrêt 8C_68/2008 dans la constellation de renonciation jugée. Le Tribunal fédéral a en effet défini la méthode d'évaluation du revenu dont l'ayant droit s'est dessaisi, dans le cas de la renonciation à un usufruit immobilier en contrepartie d'un usufruit mobilier sur le produit de la vente, en prenant en considération une jurisprudence relativement constante. Ainsi, la prise en compte non pas d'une valeur locative hypothétique, mais des intérêts sur la valeur vénale, lorsque l'immeuble anciennement grevé de l'usufruit a été aliéné, avait déjà été retenue à plusieurs reprises (arrêts P 24/85 du 12 août 1987 consid. 6, non publié in ATF 113 V 190, P 24/98 du 26 janvier 2000 consid. 4, P 43/99 du 2 mars 2000 et P 10/86 du 29 avril 1988 consid. 4c). Ce résultat a par ailleurs été repris par la doctrine, sans commentaire critique (PIERRE FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, RSAS 2002 p. 417; MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, p. 182, n° 124 ad art. 11; URS MÜLLER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 2015, p. 128 n° 327 ad art. 11). Le Tribunal fédéral s'est de plus expressément distancé de la solution jugée par l'arrêt P 58/00 du 18 juin 2003, invoqué par l'autorité de surveillance, pour les motifs indiqués, auxquels on peut renvoyer. Dès lors que dans les deux situations alors comparées - le propriétaire cédant gratuitement son immeuble et l'usufruitier renonçant à son usufruit -, le revenu (fictif) résulte de l'usage de l'immeuble, la nature du droit auquel il est renoncé (propriété respectivement usufruit) ne justifie pas une différence de traitement quant à la valeur (vénale) de l'immeuble à prendre en considération (RALPH HÖHL/PATRICIA USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3^{ème} éd., 2016, n° 159, note de bas de page 673, p. 1840 s.). Dans la mesure, ensuite, où le ch. 3482.12 des DPC ne prend pas en considération l'arrêt 8C_68/2008, cité, ni les particularités factuelles similaires de la présente cause, dans laquelle l'immeuble sur lequel portait l'usufruit initial a été aliéné et remplacé, sous l'angle de l'objet sur lequel porte le droit réel limité, par le produit de vente, il convient de s'en écarter. Dans une telle constellation, le revenu auquel il est renoncé ne saurait être déterminé en faisant abstraction de l'aliénation du bien immobilier grevé et de son remplacement par un bien mobilier correspondant au produit de la vente." (le sottolineature sono della redattrice). 2.13. A seguito di questa precisazione di giurisprudenza, nel 2017 l'UFAS ha modificato la sua prassi aggiungendo un secondo paragrafo al N. 3482.12 DPC, corrispondente dal 1°

gennaio 2021 al N. 3524.03 DPC, i quali ora hanno il seguente tenore: " Se una persona rinuncia del tutto a esercitare un diritto di usufrutto – in particolare se esso viene stralciato dal registro fondiario o non viene registrato nel medesimo –, il suo valore annuo va computato quale reddito della sostanza immobile. Il valore annuo corrisponde al valore locativo dell'immobile, dedotte le spese che l'usufruttuario sosteneva o avrebbe dovuto sostenere in relazione all'usufrutto (di norma gli interessi ipotecari e le spese di manutenzione di fabbricati). Per la determinazione del valore locativo ci si deve basare sul reddito effettivamente conseguibile con la locazione dell'immobile, ossia su una pigione a prezzo di mercato. Se il diritto di usufrutto su un bene immobile viene sostituito dal diritto di usufrutto sul ricavato della vendita del medesimo bene, vengono computati quale reddito solo gli interessi del ricavato 229 . Le note si riferiscono alla sentenza del TFA P 80/99 del 16 febbraio 2001 rispettivamente alla sentenza del TF 9C_589/2015 del 5 aprile 2016. Il TCA osserva che la STFA P 80/99 ha affermato che la valutazione del diritto di abitazione quale controprestazione di una donazione non si basa sul valore locativo fittizio, ma sul valore locativo di mercato; tuttavia, ciò avviene unicamente nel caso in cui vi sia l'alienazione di un immobile con costituzione di una servitù personale quale controprestazione. Il principio è, infatti, che la valutazione del diritto d'abitazione o d'usufrutto (controprestazione) deve avvenire secondo i medesimi presupposti della valutazione dell'immobile alienato (prestazione) (DTF 122 V 398 consid. 3a). Pertanto, poiché con l'introduzione nel 1999 dell'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI l'immobile alienato deve essere considerato al valore venale (cfr. consid. 2a), allo stesso modo il diritto d'abitazione o d'usufrutto costituito su di esso deve essere ritenuto non al valore (fiscale) locativo, bensì al valore di mercato (cfr. consid. 3b/aa: " Entsprechend ist für die Bewertung des als Gegenleistung eingeräumten Wohnrechts nicht vom Eigenmietwert, sondern vom Marktmietwert auszugehen, sodass die Bewertung von Leistung und Gegenleistung auf gleicher Grundlage erfolgt. "). Diverso è però il caso in esame, in cui non v'è stata una rinuncia di sostanza con controprestazione un diritto d'usufrutto, ma la rinuncia ad un usufrutto. In tale ipotesi, non si applica la soluzione adottata nella predetta sentenza, ma il principio stabilito nella STFA P 58/00, secondo cui il valore annuo corrisponde al valore locativo dell'immobile, dedotte le spese (interessi ipotecari e spese di manutenzione). Questa soluzione è stata pure ribadita dal Tribunale federale nella citata 9C_589/2015, in cui al considerando 4.1 ha affermato, riferendosi a quanto esso stesso aveva stabilito nel suo precedente giudizio 8C_68/2008 del

E. 27

gennaio 2009, che " Il a expressément nié la solution consistant à tenir compte d'un revenu fictif correspondant à la valeur locative du logement grevé d'usufruit (telle qu'elle ressortait de l'arrêt P 58/00 du 18 juin 2003) ". Non v'è dunque alcun riferimento al reddito effettivamente conseguibile con la locazione dell'immobile, e quindi a una pigione al prezzo di mercato, come ritenuto al N. 3482.12 vDPC. Anche Carigiet/Koch , *Ergänzungsleistungen zur AHV/IV*, 3a ed. 2021, affermano al n. 680 a pagina 263, che se una persona rinuncia volontariamente a un diritto d'usufrutto o di abitazione, il valore annuo dell'usufrutto o del diritto di abitazione va computato come reddito. Il valore annuo dell'usufrutto o del diritto di abitazione corrisponde al valore locativo dedotti gli interessi ipotecari e le spese di manutenzione degli immobili. Gli autori hanno ricordato che nel caso di un diritto di abitazione di solito gli interessi ipotecari sono assunti dal proprietario del fondo. Tuttavia, a livello contrattuale può sussistere una regolamentazione diversa, che va quindi presa in considerazione per la determinazione del valore annuo. Va inoltre rilevato

che al N. 3482.13 vDPC rispettivamente al N. 3524.04 nDPC concernente la rinuncia all'esercizio di un diritto di abitazione, è precisato che " il suo valore annuo va computato quale reddito della sostanza immobile " e che, come per la rinuncia all'usufrutto, " Il valore annuo corrisponde al valore locativo dell'immobile dedotte le spese che la persona avente il diritto d'abitazione sosteneva o avrebbe dovuto sostenere in relazione all'esercizio del diritto (di norma le spese di manutenzione di fabbricati). ". A differenza della rinuncia al diritto d'usufrutto, però, la direttiva specifica poi che " Il valore locativo va stabilito secondo i principi previsti per l'imposta cantonale diretta. In assenza di tali principi, sono applicabili quelli valevoli per l'imposta federale diretta. ". 2.14. Infine, nel suo Commento, edito nel gennaio 2020, della Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) - Disposizioni d'esecuzione della riforma delle PCp -, entrata in vigore il 1° gennaio 2021, (<https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ergaenzungsleistungen/grundlagen-und-gesetze/gesetze-und-verordnungen.html>), l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha riassunto alle pagine 8 e 9 la prassi vigente e la giurisprudenza più recente e ha esposto la nuova norma. " Art. 15e Rinuncia a un usufrutto o a un diritto di abitazione Nel calcolo delle PC, oltre ai redditi e alle parti di sostanza effettivamente disponibili, sono computati anche quelli cui una persona ha rinunciato volontariamente, i quali vengono considerati come se fossero ancora disponibili. Il diritto vigente non regola la nozione di rinuncia, che è definita soltanto nella giurisprudenza. Con la riforma delle PC sarà introdotta una definizione giuridica (art. 11a LPC). Le principali questioni pratiche vanno disciplinate a livello d'ordinanza. Tra queste rientra anche la rinuncia a un usufrutto o a un diritto di abitazione. Cpv. 1 Questo capoverso disciplina il computo della rinuncia a un usufrutto o a un diritto di abitazione nel calcolo delle PC. La regolamentazione si rifà alla prassi vigente, in base alla quale il valore annuo dell'usufrutto o del diritto di abitazione viene computato come reddito a titolo di proventi della sostanza immobile. Secondo la giurisprudenza più recente, per contro, in caso di rinuncia a un usufrutto, nel calcolo delle PC quale reddito cui si è rinunciato non va considerato il valore annuo dell'usufrutto bensì soltanto gli interessi fittizi sul valore venale dell'immobile. Tuttavia, la proprietà, l'usufrutto e il diritto di abitazione conferiscono diritti completamente diversi. Il proprietario può disporre liberamente di una cosa, e in particolare trasferire la proprietà a un'altra persona (art. 641 del Codice civile [CC]), mentre l'usufruttuario ha diritto unicamente al possesso, all'uso e al godimento della cosa (art. 755 CC) e il titolare di un diritto di abitazione ha la facoltà di abitare in un edificio (art. 776 CC). Nel caso del proprietario di un immobile, nel calcolo delle PC si computano il valore dell'immobile quale componente della sostanza e il valore locativo quale reddito. Nel caso del titolare di un usufrutto o di un diritto di abitazione, che non ha la proprietà dell'immobile, si considera invece quale reddito unicamente il valore locativo. Se il proprietario rinuncia alla proprietà dell'immobile, ad esempio donandolo ai figli, ci si trova in presenza di una rinuncia alla sostanza pari al valore venale dell'immobile (art. 11a cpv. 2 LPC in combinato disposto con l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI; cfr. anche il commento all'art. 17b), che verrà computata di conseguenza nel calcolo delle PC. Al contempo, è computata anche una rinuncia a elementi di reddito. Tuttavia, si computano quale reddito cui si è rinunciato non il valore locativo bensì soltanto gli interessi sul ricavato (fittizio) della vendita, vale a dire sul valore venale dell'immobile, poiché il reddito che il proprietario conseguirebbe in caso di vendita dell'immobile al valore usuale di mercato – cioè senza rinuncia alla sostanza – ammonterebbe soltanto agli interessi sul ricavato della

vendita e non al valore locativo. Contrariamente al proprietario, il titolare di un usufrutto o di un diritto di abitazione non può alienare l'immobile. Per il calcolo dell'importo della rinuncia non possono dunque essere determinanti il valore dell'immobile o gli interessi sul ricavato (fittizio) della vendita. La rinuncia all'usufrutto o al diritto di abitazione comporta che il suo titolare non potrà più vivere in un immobile senza pagare la pigione o, in caso di usufrutto, affittare l'immobile a terzi. Di conseguenza, l'importo della rinuncia corrisponde al valore annuo dell'usufrutto o del diritto di abitazione, che a sua volta è legato al valore locativo (cfr. il commento al cpv. 2). La rinuncia deve avvenire volontariamente. Sono dunque esclusi i casi in cui una persona non può più esercitare il suo diritto di abitazione (ma non l'usufrutto) per motivi di salute. Cpv. 2 Il valore annuo dell'usufrutto o del diritto di abitazione corrisponde al valore locativo dedotte le spese che ha sostenuto o che avrebbe dovuto sostenere il titolare dell'usufrutto o del diritto di abitazione, in particolare gli interessi ipotecari e le spese di manutenzione di fabbricati. Nel caso di un diritto di abitazione, gli interessi ipotecari sono generalmente assunti dal proprietario dell'immobile. Tuttavia, a livello contrattuale può sussistere una regolamentazione diversa, che va quindi presa in considerazione per la determinazione del valore annuo. Se al momento della rinuncia all'usufrutto o al diritto di abitazione sono già versate PC, nel calcolo delle prestazioni continuerà a essere computato il valore annuo considerato prima della rinuncia. " (le evidenziate sono della redattrice). Il Commento fa riferimento, nelle note a piè di pagina, alla RCC 1990 pagg. 373-374 e 1991 pag. 145; Pratique VSI 1995 pag. 52; DTF 122 V 394; STF P 58/00 del 18 giugno 2003; STF 8C_68/2088 del 27 gennaio 2009 e 9C_589/2015 del 5 aprile 2016. 2.15. Nell'evenienza concreta, nel 2012 il ricorrente ha dato il suo consenso a cancellare dal registro fondiario il diritto di usufrutto di cui beneficiava dal 2002 sulla PPP 20'714 al fondo base n. 5 RFD di _____. Tale procedere è avvenuto senza obbligo giuridico né controprestazione adeguata, ciò che costituisce una rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC e dell'art. 11a cpv. 2 nLPC (citata STF 8C_68/2008, consid. 4.2.3; citata STFA P 58/00 consid. 5.3). Nel 2016, poi, il proprietario dell'immobile l'ha venduto a terzi, incassando interamente il prezzo di vendita, nel senso che l'assicurato, ormai non più usufruttuario, non ha ricavato alcunché dalla vendita. Nel caso in esame il ricorrente ha sì dato il proprio consenso a cancellare il suo diritto d'usufrutto sulla PPP 20'714 al fondo base n. 5 RFD di _____ prima del trapasso di proprietà a terzi, ma quale controprestazione non ha ricevuto nulla. Dagli atti non risulta che il nudo proprietario e l'usufruttuario si siano accordati in tal senso. Le parti in causa nemmeno sostengono una tale ipotesi. Ne discende, dunque, che il principio ribadito nella recente giurisprudenza federale per determinare il reddito a cui l'assicurato ha rinunciato, non può essere applicato. Fa invece stato quanto indicato dalla STFA P 58/00 del 18 giugno 2003, secondo cui il metodo di valutazione del reddito a cui l'assicurato ha rinunciato consiste nel computo del valore locativo fittizio e non degli interessi sul valore venale dell'immobile venduto. In questo senso pure il nuovo art. 15e OPC-AVS/AI, che al suo capoverso 2 stabilisce che il valore annuo dell'usufrutto o del diritto di abitazione a cui una persona rinuncia volontariamente, che va computato quale reddito (cpv. 1), corrisponde al valore locativo dedotte le spese che il titolare dell'usufrutto o del diritto di abitazione ha sostenuto o avrebbe dovuto sostenere in relazione con l'usufrutto o il diritto di abitazione. A questo proposito, come visto, il Commento dell'UFAS alla Modifica dell'OPC-AVS/AI, in vigore dal 1° gennaio 2021, precisa che se al momento della rinuncia all'usufrutto o al diritto di abitazione sono già versate PC, nel calcolo delle prestazioni continuerà a essere computato il valore annuo considerato prima della rinuncia. 2.16. Sulla scorta di quanto

precede discende che sia sotto l'egida del vecchio diritto sia sotto quello nuovo attualmente in essere, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente è corretto che gli sia stato computato un reddito per avere volontariamente rinunciato al diritto di usufrutto di cui ha goduto dal 2002 al 2012. Infatti, i redditi a cui l'assicurato ha rinunciato volontariamente, senza esservi giuridicamente tenuto e senza avere ricevuto una controprestazione adeguata, sono considerati come reddito come se fossero ancora disponibili e la rinuncia non fosse avvenuta (art. 11a cpv. 2 nLPC). Il valore annuo dell'usufrutto di cui il ricorrente era titolare viene dunque computato come reddito a titolo di proventi della sostanza immobile (art. 15e cpv. 1 nOPC-AVS/AI) ed esso corrisponde al valore locativo dedotte le spese che l'assicurato, in qualità di titolare dell'usufrutto, ha sostenuto o avrebbe dovuto sostenere in relazione con l'usufrutto (art. 15e cpv. 2 nOPC-AVS/AI). Nel caso concreto, il ricorrente era titolare di un diritto d'usufrutto, ma non si è mai effettivamente assunto le spese ad esso connesse, poiché vi provvedeva il figlio, nudo proprietario, pagando gli oneri ipotecari e le spese di manutenzione (docc. 66-71). Ad ogni modo, secondo il tenore del N. 3482.12 vDPC e del N. 3524.03 nDPC, come pure dell'art. 15e cpv. 2 nOPC-AVS/AI, queste spese vanno attribuite all'usufruttuario. Pertanto, dal valore locativo stabilito fiscalmente in Fr. 9'900.- occorre dedurre gli interessi ipotecari anch'essi accertati dall'autorità fiscale nella IC 2012 del 27 dicembre 2013 (doc. 34-6/20) in Fr. 7'450.- e le spese di manutenzione di Fr. 2'475.-, ottenendo un reddito nullo (- Fr. 25.-). In altre parole, la rinuncia al diritto d'usufrutto effettuata dal ricorrente va computata nei suoi redditi nella misura di Fr. 0.-. Tale importo corrisponde alla soluzione che la Cassa cantonale di compensazione aveva adottato nei confronti dell'assicurato fino a prima che venisse a conoscenza della rinuncia al diritto d'usufrutto. In effetti, l'amministrazione computava fra le spese riconosciute dell'assicurato degli interessi ipotecari di Fr. 7'450.- e delle spese di manutenzione di Fr. 2'475.-, per un totale di Fr. 9'925.-. Fra i redditi computabili erano inseriti i ricavi da usufrutto pari a Fr. 9'900.-. Questi due importi, quindi, si compensavano e sostanzialmente era come se l'essere titolare di un diritto d'usufrutto non avesse alcuna incidenza per la determinazione del diritto alle PC del ricorrente. Questa stessa conclusione viene tratta per la rinuncia al diritto di usufrutto, visto che gli importi da considerare sono i medesimi. Inoltre, sia che si considerino da una parte le spese riconosciute degli interessi ipotecari e delle spese di manutenzione e dall'altra i redditi computabili quale il valore annuo dell'usufrutto, oppure che si proceda direttamente, come effettuato dalla Cassa, ad inserire nei redditi computabili l'importo netto del valore annuo dell'usufrutto ai sensi dell'art. 15e nOPC-AVS/AI, corrispondente al valore locativo dedotte le citate spese, il risultato non cambia. D'altronde, lo stesso Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha evidenziato che poiché al momento della rinuncia all'usufrutto al ricorrente già erano versate le prestazioni complementari, nel nuovo calcolo delle PC continua a essere computato il valore annuo considerato prima della rinuncia, ovvero Fr. 9'900.-. 2.17. Sulla scorta delle considerazioni esposte, la rinuncia al diritto di usufrutto avvenuta nel 2012 senza controprestazione adeguata e senza obbligo giuridico non ha alcun influsso sul diritto alle PC. Pertanto, dal 1° maggio 2020 l'importo di Fr. 15'560.- riportato dalla Cassa di compensazione nel foglio di calcolo allegato alla decisione del 16 aprile 2021 quale ricavi da usufrutto va sostituito con l'ammontare di Fr. 0.- e vanno eliminati le spese di manutenzione degli immobili e gli interessi ipotecari. Di conseguenza, benché formalmente l'amministrazione debba procedere con un ricalcolo delle PC dal 1° maggio 2020 al 30 aprile 2021 a seguito della scoperta della rinuncia al diritto d'usufrutto, tuttavia nella sostanza il ricorrente non deve restituire alcunché, rimanendo la situazione identica a prima. La decisione impugnata è perciò

annullata e, stante l'accoglimento del ricorso, si prescinde dal dare seguito alla richiesta del ricorrente di essere sentito. Malgrado sia vincente in causa, non essendo patrocinato all'assicurato non vanno attribuite delle indennità di ripetibili (art. 61 lett. g LPGa). Infine, trattandosi della richiesta di prestazioni complementari, il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. f bis LPGa). Sul tema cfr. anche le STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022 e STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.